



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 16 del 31/07/2026	Oggetto: Approvazione del PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2026-2029
---------------------------------	--

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **10:05** e seguenti, nella sala delle adunanze del Comune suddetto. Nella seduta Straordinaria, partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Ruolo	Nomiativo	Presente	Assente	da Remoto
Sindaco	ABBRUZZETTI LUCA GIOVANNI ATTILIO	Si		
Consigliere	BOCCI MARCELLO	Si		
Consigliere	STOICA TOADER		Si	
Consigliere	CIARDI SIMONA	Si		
Consigliere	LONGO CARLO MARIA	Si		
Consigliere	PITORRI GIULIA	Si		
Consigliere	DI DONATO MARCO		Si	
Consigliere	MONTINARO ORLANDO	Si		
Consigliere	GIANCOLA ALESSANDRA	Si		
Consigliere	MISURACA FABRIZIO		Si	
Consigliere	PASCUCCI SIMONE	Si		
Consigliere	MACIOCE FRANCESCO	Si		
Consigliere	ASSOGNA ROBERTO	Si		

Tot. 10	Tot. 3
----------------	---------------

È presente l'Assessore esterno sig.ra CAPANNOLO Licia
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza **LONGO CARLO MARIA**.
Assiste il Segretario comunale **dott. FRANCESCO MENDICELLI**.
La seduta è Pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'oggetto della presente deliberazione.

PARERI ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 267/2000

A norma dell'art. 49 del Testo unico n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico
Riano il **23/07/2026**

Responsabile SETTORE 4 - RAGIONERIA
E TRIBUTI

f.to **MENDICELLI FRANCESCO**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

A norma dell'art. 49 del testo unico n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.
Note:

Il Presidente del Consiglio dà la parola al Sindaco che relaziona sull'argomento in trattazione

SINDACO: in considerazione dello stretto legame che esiste tra PEF e tariffe TARI, propongo, se siete d'accordo, di trattare con unica discussione questi due argomenti all'ordine del giorno (nessun consigliere manifesta dissenso alla proposta del Sindaco).

Il PEF è stato elaborato per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di igiene urbana. Sono noti gli aumenti dei costi dei fattori (carburanti; personale) che incidono sul servizio di igiene urbana e che, quindi, hanno effetti, seppur limitati, sulla determinazione delle tariffe TARI. Sono state riviste al ribasso le tariffe delle utenze domestiche e incrementate quelle relative alle utenze non domestiche, nel rispetto del principio di equità e tenendo conto anche delle modifiche al servizio previste nella gara per l'affidamento del nuovo appalto. Il PEF prevede che nel primo anno, si verifica l'aumento più rilevante dei costi del servizio, mentre, per i successivi esercizi, è prevista una diminuzione dei costi.

Cons. MACIOCE: l'approvazione del PEF è importante, perché vengono stabiliti i costi del servizio e di conseguenza, le tariffe (elenca dati finanziari su previsioni andamento costi del servizio). Nel PEF è riportato che il servizio è prestato ancora in proroga. Vorrei sapere se durante la proroga sono stati eseguiti controlli; a che punto è la procedura per il nuovo appalto e se il nuovo affidamento porterà delle economie di spesa.

Sulle tariffe rilevo un notevole aumento, soprattutto per le utenze non domestiche, mentre per quelle domestiche, l'entità delle riduzioni è legata al numero dei componenti le famiglie (enumera dati ed esempi concreti). Non si discute di un semplice ritocco delle tariffe con finalità redistributive, ma la rideterminazione delle tariffe colpisce pesantemente alcune categorie di utenze non domestiche.

Cons. PASCUCCI: l'aumento dei costi era prevedibile, ma con la nuova gara si è scelto di mantenere l'attuale sistema di gestione del servizio, senza rilevanti modifiche, per cui non sono comprensibili i motivi degli incrementi ascoltati. Lamento il modo della maggioranza di intendere i lavori e il ruolo della Commissione bilancio, le cui attività andrebbero programmate con maggiore cura e tempo. Il ruolo della Commissione non può ridursi a ratificare le proposte degli Uffici, ma deve esprimere scelte politiche. Per tali ragioni, noi non siamo in grado di comprendere i motivi della rimodulazione delle tariffe TARI.

Per consentire a tutti i consiglieri di discutere con piena consapevolezza, propongo di sospendere la seduta e di chiedere agli Uffici di fornirci maggiori informazioni.

PRESIDENTE: il PEF e le tariffe TARI sono argomenti strettamente connessi, poiché i costi del servizio (quantificati nel PEF) debbono essere coperti integralmente dalle tariffe. Il PEF è espressione di una scelta tecnica, mentre le tariffe, rappresentano il frutto di una scelta politica, ma fortemente condizionata dai contenuti del PEF. Le tariffe, per la maggior parte delle utenze, non sono variate. La determinazione delle tariffe è stata effettuata con finalità redistributive, favorendo i nuclei familiari composti da un solo componente e quelli più numerosi, nuclei che sono notoriamente quelli che incontrano più difficoltà ad arrivare alla fine del mese. Le utenze non domestiche attengono ad attività che producono più rifiuti. Le scelte sono improntate al principio di equità ed a quello secondo cui, chi più produce rifiuti più paga.

SINDACO. chiedo al consigliere Macioce su quali documenti si basano le considerazioni fatte col suo precedente intervento. Pare di capire (dalla risposta del cons. Macioce) che il consigliere disponga della versione delle tariffe TARI, presentata alla Commissione bilancio e che, successivamente, è stata modificata con sostanziale rivisitazione delle misure proposte in Commissione bilancio, esercitando quella funzione politica che è stata sottolineata nella discussione. Le tariffe definitive sono riportate nei prospetti della proposta deliberativa inviata ai consiglieri e non quelle, ripeto, elaborate dall'Ufficio tributi e sottoposte alla Commissione bilancio.

La gestione del servizio, prevista dal nuovo appalto, sarà diversa. Ad es. il DEC (direttore dell'esecuzione del contratto) sarà un soggetto esterno al Comune con posizione terza rispetto alle parti del contratto d'appalto. Valuteremo le scelte che i titolari delle utenze non domestiche faranno in merito alle modalità di smaltimento dei rifiuti speciali (affidandosi a ditte specializzate), ma, l'eventuale aumento dei conferimenti con modalità diverse, si rivelerebbe in una contrazione del servizio comunale e, quindi, dei costi a nostro carico.

Cons. PASCUCCI, per dichiarazione di voto: preannuncio voto contrario, perché quello di cui discutiamo è il risultato di non condivisione, da parte dell'Amministrazione, delle questioni da trattare in Commissione.

Cons MACIOCE, per dichiarazione di voto: comportamento irrispettoso verso i consiglieri comunali e i componenti della Commissione bilancio. Avremmo dovuto ricevere i dati aggiornati con maggiore anticipo. Voto contrario.

SINDACO, per dichiarazione di voto: mi dispiace che i consiglieri di minoranza non abbiano colto le differenze tra le tariffe discusse in Commissione bilancio e quelle riportate nella proposta di delibera in discussione. Invito tutti i consiglieri ad approvare il punto trattato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco.

Sentiti gli interventi dei consiglieri.

Visti:

- l'art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'" (lett. f);*
 - o *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);*
 - o *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";*

Richiamate:

- la Deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/Rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);
- la Deliberazione n. 52/2020/Rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- la Deliberazione dell'ARERA del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF "Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021.
- la Deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/Rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR-2), nonché le successive modifiche, integrazione e semplificazioni;
- la Determinazione n. 2/DRIF/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" che ha adottato gli schemi tipizzati che costituiscono la proposta tariffaria per il secondo periodo regolatorio;
- La deliberazione del 3 agosto 2021 363/2021/R/rif. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025 per la determinazione delle tariffe con l'applicazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif;
- la Deliberazione del 26 ottobre 2021 459/2021/R/rif ha definito la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

- la Determinazione del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 385/2023/R/RIF, recante "Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani" e il relativo Allegato A;
- La deliberazione 3 agosto 2023, 387/2023/R/rif recante "obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";
- la deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) ha definito le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle entrate tariffarie di riferimento e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi";
- la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2023, 465/2023/R/RIF, ha dato "Conferma delle misure di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/RIF, per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196";
- la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2023, 487/2023/R/RIF, ha stabilito la "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";
- la determinazione del 6 novembre 2023 n. 1/2023-DTAC ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif.
- la deliberazione dell'Autorità 23 gennaio 2024, 7/2024/R/RIF, recante "Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'Autorità 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative" (di seguito: deliberazione 7/2024/R RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2024, 72/2024/R/RIF, recante "Conferma delle misure di cui all'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità 7/2024/R/RIF, per l'ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato in materia di impianti minimi per il trattamento dei rifiuti";
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2024, 596/2024/R/RIF, recante "Definizione di uno schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" (di seguito: deliberazione 596/2024/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2025, 43/2025/R/RIF, recante "Chiusura dell'indagine conoscitiva, avviata con deliberazione dell'Autorità 41/2024/R/RIF, sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 2025, 57/2025/R/RIF, recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)" (di seguito: deliberazione 57/2025/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2025, 373/2025/R/RIF, recante "Disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbundling) per il settore dei rifiuti urbani" (di seguito: deliberazione 373/2025/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2025, 374/2025/R/RIF, recante "Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti (RQTR) e aggiornamento della deliberazione 15/2022/R/RIF" (di seguito: deliberazione 374/2025/R/RIF);
- la determina 16 aprile 2024, 2/DTAC/2024, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF, 7/2024/R/RIF e 72/2024/R/RIF;
- Delibera 05 agosto 2025, 397/2025/R/rif Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3);
- Determina 07 novembre 2025 1/2025 – DTAC Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative.

Dato atto che la citata delibera dell'ARERA 397/2025/R/Rif concernente l'Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3), definisce le nuove modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie.

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) **costi operativi**, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni, nonché delle componenti di anticipazione associate a specifiche finalità;
- b) **costi d'uso del capitale**, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componenti a conguaglio relative ai costi delle annualità pregresse.

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede, all'art. 7, che sulla base della normativa vigente, il gestore predisporre il Piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026.

Ai sensi dell'art. 7.3 della Deliberazione n. 397/2025/R/Rif, il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

Atteso che l'art. 7.4, prevede che gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'art. 30 del MTR-3, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano, a seguito di procedura partecipata con il gestore e motivando agli operatori le scelte adottate; definiscono i parametri e i coefficienti tariffari di propria competenza e garantiscono il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite. L'attività di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, nonché del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.

Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità, entro 60 giorni dall'adozione delle determinazioni, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

Le valutazioni e le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente in ordine alla quantificazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$, del fattore di sharing ba e dei coefficienti Xre , a , Ka e $CRla$ assumono efficacia definitiva in esito all'adozione, ai sensi dei precedenti commi 7.5 e 7.8, delle pertinenti determinazioni, purché nel rispetto degli intervalli e dei criteri fissati dall'Autorità, e devono assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, secondo quanto previsto dal comma 30.2 del MTR-3.

Fermo quanto previsto dal precedente comma 7.11, entro 180 giorni dalla trasmissione di cui ai commi 7.6 e 7.9, l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione. Qualora le incoerenze siano tali da non consentire l'adozione di provvedimenti di approvazione della predisposizione adottata a livello locale ovvero non vengano forniti

elementi per superare le gravi carenze riscontrate, l'Autorità dispone l'esclusione di incrementi dei corrispettivi all'utenza finale, con effetti del tutto analoghi ai casi di mancata approvazione tariffaria, imponendo i conseguenti conguagli a favore dell'utenza.

Le predisposizioni tariffarie per le quali il valore del macro-indicatore R1 si posiziona nelle classi di mantenimento, che registrano una percentuale di raccolta differenziata non inferiore al 65%, che risultano conformi agli obblighi di cui al pertinente schema del TQRIF e che valorizzano il parametro Ka negli schemi I e II della tabella di cui al comma 5.2 del MTR-3 sono soggette ad approvazione diretta da parte dell'Autorità. Con riferimento a tali predisposizioni l'Autorità, verificata la completezza del corredo di atti trasmessi e la presenza della autodichiarazione ex d.P.R. 445/2000 attestante il pieno rispetto della regolazione dell'Autorità, provvede ad adottare l'atto di approvazione entro 90 giorni dalla trasmissione di cui ai commi 7.6 e 7.9.

Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui ai precedenti commi 7.12 e 7.13, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.

Dato atto che,

- ad oggi, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di RIANO, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto-legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni di Ente Territorialmente Competente sono di competenza dell'Amministrazione Comunale.

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";

Visto l'art. 3 comma 5-decies del D.L. 288/2021 che prevede dall'anno 2022 la possibilità per i Comuni di approvare i piani finanziari, le tariffe ed i regolamenti TARI entro il 30 aprile di ogni anno;

Vista la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato 2026-2028), all'articolo 1, comma 677, prevede che All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio».

Considerato che:

- il Piano Economico Finanziario (PEF) 2026-2029 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il secondo quadriennio 2026-2029, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 397/2025/R/rif, è stato validato dal Revisore dei conti dell'Ente, appositamente incaricato ai fini della validazione con i profili di terzietà richiesti dalla vigente regolamentazione ARERA
- dal PEF 2026-2029 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il secondo quadriennio 2026-2029, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 397/2025/R/rif, dai soggetti gestori del servizio, risulta un costo complessivo di:

Tabella 1 - Entrate Tariffarie al LORDO delle detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025	2026	2027	2028	2029
Σ TV, a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	1.215.325	1.213.282	1.213.282	1.101.072
Σ TF, a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	440.703	426.508	357.183	405.829
Totale delle entrate tariffarie	1.656.028	1.639.790	1.570.465	1.506.900

Richiamate le "... Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni..." nelle quali viene dato atto che "Il nuovo MTR-3 prevede l'uso del fabbisogno standard di cui all'art. 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente

di recupero di produttività *Xa* (Art. 6 dell'Allegato A), per la determinazione del coefficiente di potenziamento del servizio *Ka* (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A)".

Ricordato che il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale è affidato in externalizzazione alla società DIODORO ECOLOGIA S.R.L. in forza del contratto Rep. n. 209 del 19/09/2018, attualmente gestito in regime di proroga tecnica — disposta con Determinazione n. 209 del 16/04/2024 per consentire l'espletamento della nuova gara d'appalto — con validità temporale limitata al perfezionamento della nuova aggiudicazione.

Visto il Piano Economico Finanziario 2026-2029 allegato alla presente, dal quale emerge un totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, **al netto delle detrazioni di cui all'articolo 4.5 della Determinazione n. n. 1/DTAC/2025**, così ripartito:

Tabella 2 - Entrate Tariffarie al NETTO delle detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025	2026	2027	2028	2029
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025	1.176.805	1.200.873	1.175.326	1.088.662
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025	402.183	414.099	319.227	393.420
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025	1.578.988	1.614.972	1.494.553	1.482.082

Considerato che ai sensi dell'art. 7, comma 14 della Delibera n. 397/2025/R/Rif ARERA, “... *Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui ai commi 7.12 e 7.13, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.*”;

Considerato che, richiamata la Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/Rif:

- ai sensi dell'articolo 4.2, “Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2026, 2027, 2028 e 2029 **NON** eccedono quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale determinato in applicazione dei criteri di cui agli articoli 4, 5 e 6 del MTR-3;
- ai sensi dell'art. 4.5 che “In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3 sono considerate come valori massimi...”.

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, c. 1 e dell'art. 147 bis, c. 1, DLgs 267/2000, sul presente provvedimento sono espressi i seguenti pareri favorevoli:

- a) di regolarità tecnica, da parte del responsabile del Settore finanziario;
- b) di regolarità contabile, da parte del responsabile del Settore finanziario.

Visto il DLgs 267/2000.

Visto lo Statuto comunale.

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Richiamata la deliberazione consiliare n. 3 del 5.02.2026 di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028.

Con voti favorevoli sette e contrari tre (cons. Pascucci, Macioce e Assogna), su dieci presenti, resi per alzata di mano.

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2026-2029 (ALLEGATO 1 – Tool PEF) e la relativa documentazione (relazione di accompagnamento Comune e Gestore, relazione di accompagnamento di validazione, dichiarazione di veridicità comune e gestore) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di precisare che con successivo provvedimento, il Consiglio comunale, in conformità al Piano economico finanziario di cui trattasi, determinerà le tariffe della tassa rifiuti (TARI), anno 2026.

Di trasmettere entro 60 giorni dalla presente, il PEF e i documenti allo stesso allegati, ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 7 della Deliberazione n. 397/2025/R/Rif.

Di inviare copia del provvedimento al responsabile del Settore finanziario, per gli atti di competenza.

Di dichiarare, considerata l'urgenza di provvedere in merito, con successiva votazione a maggioranza di voti sette e contrari tra (cons. Pascucci, Macioce e Assogna), su dieci presenti, la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, DLgs 267/2000.

IL PRESIDENTE

f.to **LONGO CARLO MARIA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to **dott. FRANCESCO MENDICELLI**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

È copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo
Data, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
**dott. FRANCESCO
MENDICELLI**